

CAMERA DEI DEPUTATI N. 792-C

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE LONGONI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI e SANTI

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 18 novembre 1954

MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 febbraio 1955 (Stampato n. 821)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 febbraio 1955*

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E. N. AS. A. R. CO.)

Presentata alla Presidenza il 7 marzo 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 792, d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi, approvata nel suo testo originario dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1954, prevedeva l'estensione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.)

di tutti i benefici e delle esenzioni tributarie elargite a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Tale proposta di legge è stata successivamente modificata dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, la quale

nella seduta del 3 febbraio 1955, ha approvato un nuovo testo, proposto dal senatore Trabucchi, con il quale gli atti e i contratti necessari per l'attività dell'E. N. AS. A. R. CO. vengono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed ipotecaria, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

L'emendamento approvato dal Senato si concreta in un equo contemperamento tra le esigenze della pubblica Finanza e le necessità dell'Ente in quanto, nel mentre asseconda l'attuale indirizzo di Governo di non estendere l'applicazione di agevolazioni tributarie già esistenti che, nella specie, furono originariamente introdotte con il menzionato decreto

del 1935 nei soli confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viene incontro alle necessità dell'E. N. AS. A. R. CO. consentendo l'applicazione della sola imposta fissa di registro ed ipotecaria per tutti gli atti che l'Ente stesso porrà in essere, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, durante il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'emananda legge.

La Commissione, pertanto, vi propone, onorevoli colleghi, di approvare la proposta di legge nuovamente sottoposta al vostro esame nel testo emendato dal Senato.

LONGONI. *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.